

VERBALE N. 35 DELL'ADUNANZA DEL 17 OTTOBRE 2019

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani segnalano la circostanza che giungono al Consiglio domande di cancellazione a domanda (da albo o registro) da parte di Avvocati e di praticanti relativamente ai quali sussiste morosità nel pagamento della contribuzione dovuta all'Ordine. Nell'ottica di non rendere più onerosa la posizione di tali iscritti e contestualmente di non aggravare l'attività di recupero per effetto della maturazione di ulteriori morosità, propongono perciò che si dia corso alla cancellazione a domanda seppure in presenza di pregressa morosità dell'iscritto e ciò esclusivamente se, sino al giorno antecedente la data di presentazione dell'istanza di cancellazione, non sia stata già inoltrata la segnalazione alla competente Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'avvio dell'azione disciplinare.

Il Consiglio delibera in conformità, disponendo che l'Ufficio Iscrizioni si conformi alla nuova disposizione anche con riferimento alle istanze di cancellazione a domanda ancora pendenti.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del 14 ottobre 2019 pervenuta dagli Avvocati Antonella Sotira e Maurizio Brizzolari, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione "IUSgustando: Simposi Giuridici" e Consigliere dell'Associazione AIPD (Avv. Brizzolari), con la quale chiedono il patrocinio e un contributo economico di euro 3.000,00 (o della somma maggiore o minore ritenuta equa) per l'evento benefico di conferimento premi denominato "Iusgustando: ars coquinaria iuridica" che si terrà il 18 novembre prossimo, alle ore 19.00, presso il Crowne Plaza ST. Peter's di Roma, Via Aurelia Antica 415.

I richiedenti comunicano poi che il contributo economico sarà utilizzato anche per la realizzazione del Calendario Iusfemina 2020 contro la violenza di genere e chiedono, inoltre, la divulgazione dell'iniziativa sul sito web dell'Ordine e nonché la partecipazione alla gara culinaria dei Consiglieri e degli Avvocati che presiedono associazioni forensi.

Il Presidente Galletti propone di contribuire nella misura e con le modalità di cui alle delibere consiliari assunte negli ultimi anni e, dunque, per l'importo complessivo di Euro 1.500.

Si astiene il Consigliere Nicodemi. Si astiene anche il Consigliere Cerè, perché in passato ha partecipato alla manifestazione come giurato.

Il Consiglio delibera di concedere il contributo nella misura e con le modalità di cui alle delibere consiliari assunte negli ultimi anni e, dunque, per l'importo complessivo di Euro 1.500.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla sentenza n. 11827/2019 pronunciata in data 14 ottobre 2019 dalla Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso dell'Ordine degli Avvocati di Roma + altri contro il Ministero della Giustizia + altri e nei confronti dell'Agenzia Banca Unicredit con la quale è stata dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la richiesta di annullamento del provvedimento del Presidente della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma del 4 luglio 2012, avente ad oggetto la disciplina dei permessi di parcheggio nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, nonché dei motivi aggiunti per l'annullamento della deliberazione della Commissione stessa, aventi ad oggetto "Modifiche al regolamento parcheggi – sanzioni da applicare in caso di



violazione”.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il difensore Avv. (omissis) per l'attività difensiva posta in essere a beneficio dell'istituzione forense romana.

- Il Presidente Galletti, unitamente al Consigliere Addressi, quale responsabile della Commissione diritto dei Trasporti e Navigazione, informa che è stato redatto dal responsabile della mobilità dell'Ordine, Avv. Carla Canale, il primo piano della mobilità che si distribuisce. Detto piano sarà trasmesso a breve a Roma Servizi Per la Mobilità, Agenzia di Roma Capitale, per darne attuazione attraverso il responsabile della mobilità dell'Ordine.

Il Consiglio, preso atto, approva il piano e dispone che la delibera sia immediatamente esecutiva, per gli adempimenti necessari e la comunicazione al Sindaco ed a Roma Servizi per la Mobilità. Manda anche al Dipartimento Informazione per la trasmissione ai colleghi via mail e la pubblicazione del piano sul sito istituzionale.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce circa l'operatività del protocollo per l'inserimento in attività sportive di minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale.

Al riguardo comunica che, in ordine alla funzione educativa, saranno invitati a collaborare anche l'Ufficio Regionale Scolastico del Lazio e la Federazione Italiana Sportiva Automobilismo e Patenti Speciali.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Francesco Arnaud, Rodolfo Covanti, Francesca Di Napoli, Marcello Dragone, Simone Epis, Emanuele Sestili

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale, pervenuta in data 2 ottobre 2019, con la quale comunica la sospensione del servizio "Porta del Diritto" in attesa della realizzazione di servizi simili.

Il Consiglio prende atto, ringraziando i Colleghi che si sono impegnati gratuitamente e generosamente per il successo dell'iniziativa delegando i Consiglieri Agnino, Gentile, Addressi ed Anastasio ad interloquire con il predetto Dipartimento per la riorganizzazione del servizio.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Prof. Avv. (omissis), datata 15 ottobre 2019, con la quale trasmette la relazione in merito ai quesiti postigli dal Consiglio circa l'inserimento nella pianta organica della posizione di Direttore Generale, quale figura dirigenziale apicale del personale.

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Prof. (omissis) per il pregevole approfondimento.



- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 21 ottobre 2019, alle ore 14.00, si effettuerà presso il Palazzo di Giustizia di P.zza Cavour la prova di esodo parziale.

Il Consigliere Segretario Scialla comunica che nel pomeriggio del 21 si terranno presso i locali dell'Ordine varie attività istituzionali e propone di avvisare gli uffici interessati affinché provvedano ad informare i partecipanti o, ove possibile, far posticipare di mezz'ora l'accesso al Palazzo agli eventuali fruitori dei locali consiliari.

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva da rivolgere ad impiegati e Consiglieri.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Paola Ilarioni, Dirigente della Cassa Forense, pervenuta in data 11 ottobre 2019, con la quale trasmette le delibere degli organi collegiali in materia di iscrizione e cancellazione Cassa.

Il Presidente propone di delegare per approfondire e riferire al prossimo Consiglio i Consiglieri Nesta e Cerè, essendo già stati in passato delegati romani alla Cassa Forense.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 15 ottobre 2019, con la quale comunica la ripresa dei lavori del Tavolo Interistituzionale sui rapporti tra gli Uffici Giudiziari – Tribunale dei minorenni e Sezione Famiglia, persone e minori della Corte – e i servizi sociali e sanitari del Distretto. Il prossimo incontro si terrà il 28 ottobre 2019, alle ore 10.30, presso la Presidenza della Corte, Via Varisco 5, aula 26, piano terra.

Il Consiglio delega a partecipare i Consiglieri Anastasio e Cerè, responsabili delle Commissioni interessate.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta della Cooperativa C.A.T. ed A.B.B.E., operante nel settore dei parcheggi, pervenuta in data 11 ottobre 2019, con la quale propone all'Agenzia del Demanio – Lazio e a questo Consiglio, la gestione dell'area di sosta per automobili sita in P.le Clodio, lato destro tra il benzinaio e Viale Falcone e Borsellino, impegnandosi a bonificarla, provvedendo a debellare l'abusivismo, alla pulizia del territorio, all'apertura di una polizza assicurativa e alla vigilanza di guardiamacchine, a fronte di un minimo corrispettivo economico giornaliero.

Il Consiglio delega ad approfondire il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Voltaggio, Conti e Mobrìci.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è giunta la richiesta di pagamento relativa alle videoriprese dell'evento svoltosi in data 9/7/19 (*"VIAGGIO IN ITALIA: LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE CARCERI"*), che sono state richieste dal Presidente Galletti e Conti e per le quali ancora non risulta delibera consiliare autorizzativa della spesa. Il Consigliere Tesoriere invita il Consiglio a deliberare la spesa come da tariffario, nei termini economici (euro 350,00) richiesti dal fornitore.

Interviene il Cons. Di Tosto per esprimere la sua contrarietà. Astenuti Nicodemi e Celletti.

Il Consiglio, a maggioranza, delibera come da proposta del Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è giunta la richiesta di pagamento relativa alle videoriprese dell'evento svoltosi in data 10/9/19 (*"LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE SOCIETA'"*), che sono state richieste dal Consigliere Conti e per le quali ancora non risulta supporto di delibera consiliare autorizzativa della spesa. Il Consigliere Tesoriere invita il Consiglio a deliberare la spesa come da tariffario, nei termini economici (euro 350,00) richiesti dal fornitore, invitando ciascun Consigliere a fare sempre deliberare la spesa preventivamente rispetto al recapito

del documento contabile presso l'ufficio amministrativo.

Interviene il Consigliere Di Tosto per esprimere la sua contrarietà. Astenuti i Consiglieri Nicodemi e Celletti.

Il Consiglio, a maggioranza, delibera come da proposta del Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Andrea Pontecorvo e Cristina Tamburro comunicano che, per lunedì 21 p.v., è fissato l'incontro organizzativo del progetto InterLex, ulteriore progetto europeo di cui l'Ordine forense di Roma è partner. L'incontro si terrà in inglese, a Bologna (presso il Cirsfid, Via Galliera 3, Bologna). Il progetto Interlex mira a sviluppare una piattaforma per fornire informazioni, supporto e formazione sul diritto privato internazionale. In particolare, esso è volto all'individuazione dell'ordinamento giuridico competente e del diritto nazionale da applicare al singolo caso nonché al reperimento del materiale giuridico pertinente. Data l'importanza del ruolo svolto dall'Ordine forense di Roma nell'ambito del progetto stesso, il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio deliberi la partecipazione all'incontro dell'Avv. Tesoriere Graziani e dell'Avv. Angelo Cugini, appartenente alla Commissione Informatica consiliare, autorizzando il rimborso delle spese vive di trasferta.

Il Consiglio delibera come da proposta del Consigliere Tesoriere.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il Consiglio

preso atto della istanza presentata dall'Avv. (omissis), avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

- udita la relazione del Cons. Alesii, che riferisce in merito ai criteri adottati nella indicazione del compenso, ritenuto congruo, per l'attività professionale svolta dall'istante;

- udita la relazione del Cons. Nesta, il quale evidenzia che l'assistito dell'Avv. (omissis) lamenta la mancata consegna, da parte di quest'ultimo, del preventivo scritto nella fase di conferimento dell'incarico;

- ritenuto che l'art. 1 co 150, della legge 124/2017 ha introdotto uno specifico obbligo in capo ai professionisti, di redazione del preventivo scritto, adeguato all'importanza dell'opera, con la conseguenza che l'assenza dello stesso può costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso, eventualmente riconducibile, in tal caso, ai minimi dei parametri tariffari;

che comunque tenuto conto dell'importanza, della natura, del valore degli affari e della complessità delle questioni giuridiche trattate, il corrispettivo di euro (omissis) liquidato con la delibera consiliare del 18 luglio 2019 appare congruo.

Tutto ciò premesso

conferma

il parere di congruità n. (omissis) emesso in data 18 luglio 2019 per l'importo di euro (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica



- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 28)

(omissis)

Variatione elenco speciale (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 7)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 18)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 7)

(omissis)

Abilitazioni (n. 5)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 16)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 113)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 29) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "L'esercizio della responsabilità genitoriale e la tutela del minore alla luce dei provvedimenti d'ufficio della Pubblica Autorità: il punto in diritto e le buone prassi della psicologia giuridica", che si svolgerà il 25 ottobre 2019, dalle ore 12.00 alle



ore 15.00, in Roma presso la Sala Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Famiglia e Diritti della Persona). Relatori: Dott.ssa Anna Maria Di Giulio (Giudice della I Sezione del Tribunale di Roma) “La tutela del minore e l'intervento del Giudice della Famiglia”; Avv. Enrica Graverini (Componente della Commissione Famiglia e Diritti della Persona) “I limiti dell'intervento della Pubblica Autorità senza il vaglio della Autorità Giudiziaria”; Dott. Stefano Mariani (Psicologo-Psicoterapeuta-Gruppo di Lavoro Forense Ordine Psicologi) “L'affido familiare come miglior soluzione: come limitare gli invii in comunità. Ipotesi di verifica e controllo”; Avv. Giorgio Vaccaro (Presidente Centro Studi “Sistema Famiglia”) “La responsabilità genitoriale ed il diritto del minore alla bi genitorialità: diritti incompressibili. Il limite di un intervento diverso da quello giurisdizionale. Ipotesi di riforma del Sistema”.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo ed alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Incarichi legali. Applicazione disciplina appalti? (In riferimento alla sentenza TAR Campania-Salerno I Sezione 11 luglio 2019 n.1271)”, che si svolgerà il 29 ottobre 2019, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, in Roma presso la Sala Tozzi – TAR Lazio – Via Flaminia, 189. Indirizzi di saluto: Dott. Antonino Savo Amodio (Presidente TAR del Lazio), Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Comitato Delegati SIAA). Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente della Società Italiana Avvocati Amministrativisti). Relatori: Avv. Arturo Cancrini (Foro di Roma), Dott. Ivo Correale (Consigliere TAR del Lazio), Avv. Carmela Pluchin (Avvocato dello Stato).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Agnino, unitamente all'Istituto Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e le presunzioni legali”, che si svolgerà il 5 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in Roma presso l'Istituto Jemolo – Viale Giulio Cesare, 31. Indirizzi di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Straordinario Istituto “Arturo Carlo Jemolo”), Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Mario Civetta (Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Roma). Modera: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Dott.ssa Dorina Casadei (Dottore Commercialista – Coordinatore Area Fiscale Ordine dei Commercialisti di Roma) “Dagli studi di settore agli ISA”; Avv. Carlo Cicala (Professore a contratto di Diritto Privato presso Facoltà di Economia Università Niccolò Cusano) “Parità delle parti e valore probatorio dei parametri elaborati dall'Amministrazione. Riflessioni critiche sugli ISA”.

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l'attualità della tematica affrontata.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla AR NET SRL, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Dialoghi sul diritto bancario. Problemi e questioni aperte”, che si svolgerà l'8 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Roma presso l'Aula Giallombardo – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Ing. Francesco Scandale (Amministratore di AR Net). Introduce: Avv. Prof.



Andrea Gemma (Docente presso Università degli Studi di Roma Tre). Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente della Società Italiana Avvocati Amministrativisti). Relatori: Dott. Maurizio Massera (Presidente Collegio ABF di Roma) “L’anatocismo: questione ancora attuale?”; Avv. Prof. Renato Clarizia (Docente presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Profili civilistici dell’usura”. In occasione dell’evento sarà presentato il Codice di Diritto Bancario con schemi e tabelle a cura di Antonio Volanti. Sarà presente l’autore.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Camera Penale di Roma, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La difesa d’ufficio e la responsabilità sociale dell’avvocato. Criticità della disciplina vigente e prospettive di riforma”, che si svolgerà il 12 novembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Cesare Placanica (Presidente della Camera Penale di Roma). Proiezione del cortometraggio della Camera Penale di Roma sul difensore d’ufficio “Sliding Doors” – Vincitore del Premio Nazionale Videontologia UCPI 2019. Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente della Società Italiana Avvocati Amministrativisti). Relatori: Avv. Alarico Mariani Marini (Foro di Perugia), Dott. Pierluigi Picozzi (Giudice del Tribunale di Roma), Dott. Eugenio Albamonte (Sostituto Procuratore della Repubblica), Avv. Domenico Battista (Foro di Roma), Avv. Vincenzo Comi (Vice Presidente della Camera Penale di Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Marina Lo Faro (Responsabile dell’Osservatorio Difesa d’Ufficio UCPI).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente al Comitato delle Pari Opportunità, comunica di aver organizzato la “Conferenza Nazionale Pari Opportunità – Idee a confronto”, che si svolgerà il 15 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula Avvocati, ed il 16 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Magna, entrambe presso Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), On.le Elena Bonetti (Ministro Pari Opportunità), Avv. David Ermini (Vice Presidente CSM), On.le Mara Carfagna (Vice Presidente Camera dei Deputati), On.le Matteo Mauri (Vice Ministro degli Interni), Avv. Valeria Valente (Presidente Commissione Parlamentare d’Inchiesta Femminicidio). Introduce: Avv. Lello Spoleтини (Presidente del Comitato Pari Opportunità di Roma).

15 OTTOBRE – RELATORI

- Natura giuridica dei CPO – Finalità e compiti – Incisività dei CPO

Avv. Tatiana Biagioni (Presidente CPO Milano, Avv. Daniela Latti (Presidente CPO Cagliari).

- Rapporto con il CNF e con la rete CPO

Avv. Maria Masi (Vice Presidente CNF – Commissione Pari Opportunità), Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

- Analisi ed evoluzione della professione al femminile

Avv. Tina Cennamo, Avv. Maria Pia Ammirati.

- Il linguaggio d’odio (sessista)

Sen. Cinzia Leone (Vice Presidente Commissione Parlamentare Femminicidio), Se. Alessandra Maiorino, Dott.ssa Di Nicola (Magistrato del Tribunale di Roma), Avv. Pina Rifioretti (Presidente CPO Udine), Dott. Stefano Polli (Direttore ANSA), Dott. Stefano Coletta (Direttore RAI 3).

- Categorie a rischio discriminatorio



Avv. Stefano Chinotti (Presidente CPO Bergamo), Avv. Massimo Rolla, Avv. Alberto Guariso.
16 NOVEMBRE – RELATORI

- Il legittimo impedimento e deontologia

Avv. Antonino Galletti, Avv. Matteo Santini (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

- Parità reddituale

Sen. Valeria Fedeli, Avv. Cecilia Barilli (Cassa Forense).

- Accesso alla professione

Avv. Andrea Catizone (CPO Roma).

- Sintesi dei Lavori

Avv. Lello Spoletini.

La Commissione propone l'attribuzione di sette crediti formativi ordinari e tre crediti formativi deontologici per la partecipazione ad entrambe le giornate di studio, stante l'interesse della materia trattata.

Il Consiglio delibera in conformità.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte della CONFPROFESSIONI, istanza di accreditamento per l'evento "Congresso Nazionale Confprofessioni. Ritorno al futuro. Le professioni domani per lo sviluppo" in programma per il 21 novembre 2019.

La Commissione all'uopo preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "La Commissione propone il rigetto della richiesta di accreditamento in quanto la materia oggetto del convegno non appare attinente con le finalità del regolamento di formazione".

Il Consiglio approva col voto contrario dei Consiglieri Celletti, Nicodemi e Galeani.

- Il Consigliere Nesta, in riferimento al convegno della CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI che si terrà il 21 ottobre 2019, dalle ore 9.30 in poi, avuto riguardo alle contrastanti valutazioni espresse in precedenza, propone che siano attribuiti n. 8 crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero evento.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria rappresenta che è stata presentata, da parte di ANF, istanza di riesame della delibera consiliare del 3 ottobre 2019 relativa all'evento "Il ricorso penale per Cassazione", con la quale venivano attribuiti a detto evento tre crediti formativi ordinari invece dei due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico richiesti.

Il Consigliere Nesta, riconosciuta la validità della richiesta dell'ente promotore, propone la modifica dei crediti attribuiti con quelli richiesti.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Scialla, approva e dispone il riconoscimento di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico.

- Il Consigliere Nesta in riferimento al convegno organizzato dalla Università degli Studi di Roma Sapienza dal titolo "Shipbuilding: current legal issues and new challenges", che si terrà il 7 novembre 2019, dalle ore 15.00 in poi, tenuto conto della valutazione espressa dalla Commissione preposta all'esame delle istanze di accreditamento, considerato l'interesse del tema trattato e la qualità dei relatori presenti, propone che siano attribuiti tre crediti formativi ordinari all'evento de quo.

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all'esame delle



singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 15 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL – AVVOCATI PER IL LAVORO dell'evento a partecipazione gratuita "La deontologia dell'avvocato nel processo. Doveri dell'avvocato sin dal conferimento del mandato e nello svolgimento del giudizio. I rapporti dell'avvocato con le istituzioni", che si svolgerà il 6 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per la tematica trattata ed il carattere di aggiornamento dell'evento.

- In data 10 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA ITALIANA-IUSLAW dell'evento a partecipazione gratuita "La deontologia dell'avvocato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita", che si svolgerà il 31 ottobre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici in relazione alla materia trattata ed al carattere di aggiornamento dell'evento.

- In data 15 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO dell'evento a partecipazione gratuita dell'evento "Persone con dipendenze: dall'uso di sostanze alla ludopatia", che si svolgerà il 12 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 15 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO-AVVOCATI PER L'EUROPA dell'evento a partecipazione gratuita "L'avvocato esperto in gestione della crisi d'impresa. I requisiti per iscriversi all'Albo Nazionale per essere nominato Curatore, Commissario Giudiziale, Liquidatore ed Esperto Collegio OCRI", che si svolgerà il 12 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario ed un credito formativo deontologico per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 14 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del GEMELLI MEDICAL CENTER SPA SB dell'evento a partecipazione gratuita "Un impegno concreto per il bene comune – Gemelli Medical Center presenta il secondo report d'impatto", che si svolgerà il 17 ottobre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.



- In data 10 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE DE MATTEIS LAW dell'evento a partecipazione gratuita "La regolamentazione italiana ed europea dei servizi di pagamento. Parte seconda: le esclusioni e le esenzioni dall'autenticazione forte del cliente", che si svolgerà il 30 ottobre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari stante la natura dell'evento da iscriversi ad attività di aggiornamento normativo e regolamentare.

- In data 14 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PURI BRACCO LENZI E ASSOCIATI dell'evento a partecipazione gratuita "La Direttiva 2018/822/UE e lo schema di decreto legislativo di recepimento", che si svolgerà il 31 ottobre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 14 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PURI BRACCO LENZI E ASSOCIATI dell'evento a partecipazione gratuita "Recenti modifiche in tema di IVA", che si svolgerà il 21 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 11 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF – UNIONE ITALIANA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "E le stelle stanno a guardare. Servono fatti per tutelare il preminente interesse del minore. Incontro tra coscienze libere ed esperti sull'applicazione pratica, sui percorsi di adozione, sulle modifiche legislative necessarie a tutela dei minori sulla deontologia", che si svolgerà il 25 ottobre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 10 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della TALENT GARDEN MILANO SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Digital Law Masterclass" che si svolgerà dal 22 ottobre al 4 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere undici crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero corso, vista la parziale tardività della domanda (per il primo seminario).

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 221) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 96) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Nesta comunica di aver inserito nella Commissione Condominio e Locazioni l'Avv. Leonardo Sebastì.

Il Consiglio prende atto.

- La Consigliere Conti, quale Responsabile della Commissione di Penale, comunica che con i colleghi Avv. Armando Fergola e Avv. Maurizio Amoroso, che compongono la sotto commissione "Carcere e Tribunale di Sorveglianza", ha preso appuntamento ed incontrato la Presidente Dott.ssa Maria Antonietta Vertaldi, con la quale è intercorso un confronto costruttivo in ordine alle esigenze relative all'esercizio della nostra funzione dinanzi alla predetta AG.

Al termine dell'incontro la sotto commissione ha riferito:

- 1) l'esigenza di affrontare i lavori di allestimento (tinteggiatura e mobilio) di una stanza che la Presidente ha individuato come sala per gli Avvocati presso il Tribunale di Sorveglianza;
- 2) l'esigenza di applicare del personale per la liquidazione del -gratuito patrocinio, come già fatto in passato con la Corte di Appello e il Tribunale, in modo da destinare risorse allo svolgimento di altre attività funzionali del Tribunale (come da precedente richiesta del 26.9.2019);
- 3) la autorizzazione richiesta dal Ministero della Giustizia per la comunicazione e notificazione telematica da parte del Tribunale di Sorveglianza nell'ottica di semplificazione delle stesse.

Il Consigliere Galeani chiede che di queste iniziative sia data comunicazione ai colleghi anche mediante il ricorso agli organi di stampa.

Il Consiglio approva il punto 3.

Delega per l'approfondimento del punto 1) il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Conti e l'approfondimento relativo al punto 2) il Consigliere Segretario Scialla.

- Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione di Diritto della Moda, comunica l'inserimento delle Colleghe Anna Maria Tripodi e Marika Rossetti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio, Responsabile dell'Organismo di Mediazione Familiare chiede di essere autorizzata a creare un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni degli utenti.

Il Consiglio accoglie la richiesta, delegando l'Amministrazione.

- Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Famiglia e dei diritti della Persona, comunica che nel corso del Tavolo Interistituzionale tenutosi il 9/10 u.s. presso la presidenza del Tribunale, la Presidente Fagnoli ha informato i presenti che è stato creato un servizio di prenotazione online per la fissazione degli appuntamenti presso la Cancelleria della IX Sezione Civile del Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice Tutelare, a beneficio di Avvocati, amministratori di sostegno, tutori, curatori etc. come da modulo che si distribuisce (link - https://test.fallcoweb.it/registrazione_accesso_cancelleria). La Presidente Fagnoli intende promuovere e diffondere anche con l'aiuto dell'Ordine di Roma detto utile servizio.

Il Consigliere Di Tosto comunica che il servizio di prenotazione per appuntamento con i giudici della Sezione della Volontaria Giurisdizione funziona da molto tempo. Inoltre i Giudici della Sezione ricevono a giorni fissi una volta a settimana per i casi urgenti anche gli avvocati senza appuntamento.

Purtroppo i problemi di accesso da parte di avvocati e utenti alla Volontaria Giurisdizione persistono da tempo e restano irrisolti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Agnino riferiscono l'inserimento dei Consiglieri Lucilla Anastasio e Saveria Mobrìci come Vice Coordinatori all'interno della Commissione Mediazione. Chiede che il Consiglio prenda atto.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Addressi, Responsabile delle Commissioni Navigazioni e Trasporti e Progetto Donna, unitamente ai Vice Responsabili Consiglieri Galeani, Pontecorvo (Comm. Trasporti e Navigazione), Cerè, Agnino, Conti, Anastasio, Gentile, Mobrici, Tamburro, Celletti, Alesii (Progetto Donna) distribuisce le relazioni delle attività svolte dalle Commissioni stesse.

Il Consiglio prende atto.

STRUTTURA DEGLI STUDI DEONTOLOGICI

- Il Consigliere Cerè, responsabile della Struttura Deontologica, riferisce che il COA di Roma, con delibera emessa all'esito dell'adunanza dell'11.7.19, ha richiesto alla Struttura degli Studi Deontologici un parere, avente ad oggetto l'approfondimento della problematica inerente l'esistenza e l'attività svolta dal portale www.outletlegale.com, con specifico riferimento all'eventuale violazione dei principi di decoro e dignità professionale dell'avvocato, del divieto di accaparramento di clientela e dei principi in tema di equo compenso, nonché la prospettazione delle eventuali iniziative che il Consiglio potrebbe intraprendere e chi fosse dietro l'iniziativa pubblicitaria: stante la delicatezza e la complessità della tematica, al fine di un adeguato inquadramento della fattispecie, si ritiene necessario svolgere una duplice premessa di cui, la prima, attinente il generale panorama giuridico ravvisabile in materia all'attualità e, la seconda, di carattere prettamente fattuale, con specifico riferimento alle informazioni che è stato possibile assumere relativamente alle peculiarità del caso di specie.

Innanzitutto occorre anticipare che, come ormai noto, nell'attuale panorama normativo italiano (a seguito del Decreto Bersani prima e del d.p.r. 137/2012 poi, recante " *riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*") è consentita, anche a mezzo internet, la pubblicità informativa sull'attività professionale. Tale facoltà è prevista espressamente dall'art. 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) il quale precisa, tuttavia, che "*la pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive*".

Il vigente Codice Deontologico Forense, emanato a seguito ed in forza della richiamata legge professionale, prevede alcuni specifici limiti alla possibilità di pubblicizzare (anche a mezzo internet, come nel caso in oggetto) la propria attività di avvocato, i cui termini salienti vengono di seguito sinteticamente riassunti:

a) **Rispetto del decoro e della dignità professionale:** con l'art. 9, rubricato "*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*", vengono ribaditi i principi basilari su cui deve fondarsi l'attività professionale "*indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza*". A tale riguardo, per ciò che attiene ai precedenti giurisprudenziali rilevanti sul punto, vale la pena segnalare la sentenza del CNF n.208/2017 -inerente un caso relativo all'affissione di manifesti pubblicitari recanti la dicitura "*Un grande studio legale fa infortunistica stradale SERIAMENTE*" - secondo cui come tale messaggio risulta "*idoneo a violare la dignità e il decoro della professione che deve manifestarsi anche in relazione alle modalità con cui vengono veicolati i messaggi pubblicitari non essendo decoroso e tanto meno dignitoso ricorrere a forme di comunicazione ingannevoli ed autoelogiative anche nella rappresentazione fotografica*".

b) **Dovere di trasparenza e divieto di comparazione:** l'art. 17 (nella nuova versione, entrata in vigore il 2 luglio 2016, che va a sintetizzare i precedenti artt. 17 e 17 bis), rubricato "*Informazione sull'esercizio dell'attività professionale*", prevede, al secondo comma, che "*Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative*"; principi di trasparenza e correttezza ribaditi anche dal primo comma dell'art. 35, rubricato "*Dovere*

di corretta informazione”, il quale al secondo comma, specifica come “L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale”. A tale proposito si evidenzia come il CNF abbia confermato (con sentenza n. 208 del 2017) il divieto di realizzare “...una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività”. Analogamente sul punto si era già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, specificando che non può ritenersi precluso all’organo professionale: “... di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza” (S.U. n. 10304 del 3 maggio 2013 en. 19705 del 13 novembre 2012).

c) **Divieto di accaparramento della clientela:** l’art.37 CDF sancisce, invece, il divieto espresso per l’avvocato di porre in essere condotte (pubblicizzate o meno) volte ad attrarre la clientela con metodologie lesive del decoro e della dignità della professione forense, procurarsi clienti ed incarichi a mezzo di procacciatori o intermediari (che siano colleghi o diversi soggetti terzi) o con modi non conformi alla correttezza e decoro (comma 1), oppure offrendo provvigioni, compensi, omaggi o prestazioni o promettendo vantaggi (commi 2 e 3), oltre al divieto di offrire le proprie prestazioni al domicilio degli utenti (comma 4) o analogamente offrire le “prestazioni personalizzate” di cui al successivo comma 5. Sul punto degno di nota, tra le altre, è la sentenza del CNF n. 244 del 2017, secondo cui “Costituisce, altresì, accaparramento della clientela ai sensi dell’art. 37 del codice deontologico, l’avvocato che acquisisce rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro, ovvero l’avvocato che offre o corrisponde a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali”.

d) **Gratuità della prestazione professionale ed equo compenso:** capitolo a parte merita, poi, la tematica relativa alla presunta violazione dei principi dell’equo compenso prospettata nella richiesta di parere.

In primo luogo occorre rammentare che l’art. 13 della legge n. 247/2012, in tema di conferimento dell’incarico e compenso degli avvocati, ponendo fine al dibattito precedente, ha “sdoganato” la prestazione gratuita prevedendo testualmente, al primo comma, che “L’incarico può essere svolto a titolo gratuito” e, al terzo comma, che “La pattuizione dei compensi è libera”. L’art. 25 CDF (rubricato “Accordi sulla definizione del compenso”), inoltre, stabilisce che “La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, (in tema di proporzionalità) è libera”; ciò al di là del secondo comma della medesima norma che ha operato la reintroduzione (parziale) del divieto del c.d. “patto di quota lite” che non sembra assumere, però, esplicito rilievo nel caso in parola. Per ciò che attiene, invece, l’eventuale rilevanza di un determinato utilizzo della “prestazione gratuita” o dell’eventuale applicazione di “compensi irrisori”, si ritiene utile richiamare la pronuncia del CNF (sentenza n.244 del 2017) che - se pur inerente a fatti successivi all’abolizione delle tariffe minime ma precedenti rispetto all’entrata in vigore della legge professionale (che, come detto, ha introdotto la legittimità della gratuità della prestazione) -, ha statuito che “l’avvocato che accetta un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio prefigura un accaparramento di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro”. In maniera conforme era stato, peraltro, affermato (sentenza CNF n.142 del 2015) che “la pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie”.

Con specifico riferimento, invece, alla materia dell’“equo compenso”, va osservato che la recente Legge n. 205/2017 assume rilevanza esclusivamente per ciò che riguarda le sole convenzioni

contrattuali stipulate tra professionisti avvocati e clienti cosiddetti “forti” (dovendosi intendere per tali le imprese bancarie, assicurative o comunque non rientranti nella categoria delle microimprese o delle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione); sul punto si osserva come la richiamata normativa sull’equo compenso ha successivamente inserito, nel testo della citata Legge n. 247/2012, il nuovo art. 13 *bis* che statuisce come in questi casi (e soltanto in questi) il compenso debba essere “*proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6*”.

Come sopra delineato in linea generale il panorama giuridico attinente alla materia in esame, al fine di verificare la rilevanza deontologica del caso concreto, all’esito delle ricerche materiali condotte, è stato possibile appurare quanto segue:

- La tematica in oggetto è relativa al sito internet www.outletlegale.it, il quale si “offre” di comparare le tariffe di avvocati e studi legali su tutto il territorio nazionale, “garantendo” il miglior prezzo disponibile in ordine a molteplici “servizi legali” per privati ed aziende.

- Il portale prevede sulla propria home page due box: uno dedicato al cliente (dal titolo “Cerchi un avvocato economico?”), il quale “...sarà assegnato automaticamente dal sistema ad un avvocato in base alla vicinanza (entro 30 km) e al numero di richieste pervenute al professionista. L’utente può richiedere l’assegnazione a un altro avvocato fino a un massimo di 3 volte”; l’altro dedicato agli avvocati (denominato “Sei un avvocato e vuoi trovare nuovi clienti? Segnala il tuo studio”) che possono segnalare il loro studio al fine di essere presenti sul portale (senza tuttavia pagare compensi al portale e senza rendere visibile al cliente il nominativo, se non in “*fase di conferma dell’acquisto*”).

- Il predetto sito, dalle indagini svolte, risulta essere un brand della società “(omissis)”, con sede a (omissis), avente come oggetto sociale la realizzazione e/o promozione in Italia o all’estero di attività finalizzate allo sviluppo delle pubbliche relazioni, organizzazione di eventi, valorizzazione del territorio e di altri servizi da realizzare anche mediante il cosiddetto commercio elettronico, tramite reti di comunicazione quali internet, intranet o reti informatiche equivalenti.

- Da una prima analisi effettuata, anche tramite apposite visure camerali, non risultano essere presenti avvocati tra i soci della (omissis) né tantomeno risultano rivestire tale qualifica professionale il legale rappresentante e l’addetto stampa (autore di un’intervista radiofonica di “chiarimento” rilasciata successivamente alle polemiche insorte sul caso, di cui si dirà più avanti).

- A seguito di numerose segnalazioni, un’Associazione Forense con un comunicato stampa dell’11 febbraio 2017, pubblicato sul proprio portale, sollevava dubbi sull’attività svolta da tale piattaforma, non apparendo, a detta di tale Associazione, la scelta del servizio legale “*basata sulla competenza, l’affidabilità e la correttezza, ma soltanto sul prezzo*” e sottoponendo, per l’effetto di ciò, la questione all’attenzione del competente COA di Brescia; quest’ultimo emanava conseguentemente una “raccomandazione deontologica”, di portata generale, sottolineando che le offerte presenti sul sito www.outletlegale.it “*presuppongono l’attività compiacente e interessata di colleghi che, in violazione di precise norme deontologiche (art. 25 e 37 del codice deontologico), si renderebbero disponibili a predisporre preventivi di spesa senza nemmeno conoscerne i destinatari, a esporre compensi poco dignitosi per la professione e a svolgere incarichi difensivi acquisiti da terzi intermediari, consentendo a costoro inammissibili vantaggi economici*”.

- Ben diversa da tale presa di posizione risultava, invece, la rappresentazione dei fatti fornita dal Direttore della Comunicazione di Outlet Legale, (omissis). Quest’ultimo, in un’intervista del 1° marzo 2017 sulla web radio Ius Law (pubblicata integralmente sull’omonimo sito “webradioiuslaw.it”), respingeva ogni accusa, evidenziando, in primo luogo, che la società che gestisce il sito non ha al suo interno avvocati, svolgendo un’attività puramente commerciale e, dunque, esterna al settore legale. In secondo luogo, secondo (omissis), non vi sarebbero contatti / rapporti diretti tra la piattaforma e i legali, poiché il portale avrebbe rapporti esclusivamente con i

clienti, ricevendo la provvigione/compenso soltanto da quest'ultimi, limitandosi ad effettuare un lavoro di "geolocalizzazione e scouting", ed affermando che "il lavoro che facciamo potrebbe farlo qualsiasi cittadino. Prende e chiama gli studi legali che ci sono nella zona e chiede un preventivo".

- Poiché l'affermazione del COA sopra riportata sembra implicare un accertamento di fatti non del tutto coincidenti con quelli desumibili da altri elementi ad oggi acquisibili dalle ordinarie fonti di informazione (vedasi ad esempio la versione fornita, nella già richiamata intervista, dall'addetto stampa di Outlet Legale che diverge nettamente in ordine a modalità di acquisizione del cliente da parte degli avvocati, esclusione di un rapporto diretto tra portale e legali, etc. ...). e considerato che tale verifica fattuale risulta, come è ovvio, determinante ai fini dell'eventuale, effettiva, configurazione di illeciti disciplinari, si è tentato di richiedere, vanamente, al COA di Brescia la versione integrale di tale delibera al fine di comprendere la genesi dei fatti censurati, dovendosi, quindi, anticipare in questa sede l'opportunità, nel caso si volesse ulteriormente approfondire, che tale richiesta venga inoltrata in via istituzionale direttamente da codesto Consiglio.

- In ogni caso, in base ad alcune ulteriori verifiche effettuate, sia telefonicamente che a mezzo mail, sembrerebbe trovare conferma la mancata corresponsione da parte dei legali di provvigioni/compensi al portale la cui attività, però, al contrario di quanto affermato dal Direttore della Comunicazione di Outlet Legale, non sembra limitarsi al contatto degli avvocati tramite ricerche di mercato; ciò considerato che proprio sul portale viene offerto un servizio di "segnalazione" con cui i legali possono rilasciare i loro dati che finiscono presumibilmente e inevitabilmente (seppur non visionabili da clienti prima della fase di assegnazione dell'incarico) nel database di Outlet Legale. Circostanza confermata proprio dallo stesso sito, nell'informativa in cui si dichiara testualmente "Essere presenti sul portale permette di acquisire nuovi clienti nella propria area di interesse".

- **Da segnalare, infine, un'ulteriore problematica** balzata agli onori delle cronache, giudiziarie e mediatiche, relativa ad una campagna pubblicitaria di Outlet Legale ritraente un uomo in costume sdraiato su una spiaggia esotica con la scritta "La donna che ha scattato questa foto ha appena divorziato con Outlet Legale". Allo sconcerto del mondo legale e dell'opinione pubblica, il Dott. (omissis) (nella medesima intervista sopra richiamata) replicava dichiarando: "Il fatto che gli avvocati si siano sentiti turbati è anacronistico. Abbiamo puntato su una campagna pubblicitaria che utilizzasse un linguaggio semplice a beneficio dei clienti, noi non siamo al servizio degli avvocati".

Considerato

che l'analisi della problematica in oggetto non può prescindere da un preliminare, doveroso, distinguo *ab origine* tra il portale e/o la Società che ne è responsabile da un lato, ed i professionisti forensi eventualmente interessati dall'altro, per ciò che riguarda sia la tipologia dell'attività svolta, sia l'eventuale violazione dei principi deontologici come da richiesta di parere,

Si osserva quanto segue

A) Sotto un primo profilo ("interno" alla categoria forense), relativo all'eventuale configurazione di illeciti deontologici in capo agli avvocati interessati dalla vicenda, posto che non sembrano comunque rinvenibili violazioni dirette della normativa sull'equo compenso (che, come premesso, può rilevare solo in funzione di incarichi ricevuti da determinati soggetti "forti" ma non in assoluto e quindi non in via preventiva) mentre sembrerebbero, invece, ipotizzabili possibili violazioni in riferimento agli altri principi e norme deontologiche di cui in premessa (dignità e decoro, dovere di trasparenza e divieto di pubblicità comparativa, accaparramento della clientela) si deve però evidenziare come non sembra in realtà assumere in concreto rilevanza la complessiva attività svolta per il tramite del portale (anche se concretizzantesi, tra le altre cose, in una pubblicità aggressiva, persuasiva e finanche ingannevole) poiché riconducibile esclusivamente non a degli iscritti agli albi professionali forensi, bensì ad una società commerciale come tale non soggetta alle citate disposizioni e divieti deontologici.

Appurato ciò, risulta invece meritevole di attenzione l'eventuale ruolo che si trovano a svolgere gli avvocati che risultano essere "segnalati" tramite tale portale, poiché non sembra potersi escludere la

potenziale configurabilità, in capo ad essi, di alcune violazioni deontologiche, a seconda dell'esito dell'accertamento dell'effettivo *modus operandi* degli stessi. A tale riguardo, infatti, riveste carattere dirimente il dato fattuale se tali professionisti vengano semplicemente contattati per dei preventivi esclusivamente su iniziativa del portale (come sostiene la versione ufficiale di Out Legale), oppure se sono gli avvocati stessi a "proporsi" (come sembra desumersi dall'apposita sezione rinvenibile sul sito stesso); in questo secondo caso, sarebbe infatti, ipotizzabile *in primis* - cioè in via diretta ed esplicita - la violazione dell'art.37 comma I, prima parte, secondo cui "L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori" (e ciò a prescindere dalla mancata offerta/corresponsione di provvigioni o altri compensi a colleghi o a terzi, vietata dal comma II) ed in secondo luogo, quindi in via indiretta (*ergo*: di riflesso), le altre violazioni scaturenti dalla compartecipazione ad un'attività in parte contraria alle diverse disposizioni su citate (non conformità alla "correttezza e decoro", di cui all'art. 9 e 37 comma I, seconda parte; dovere di trasparenza e divieto di comparazione ex art. 17).

Stante, quindi, la necessità di un più preciso accertamento fattuale, **si ritiene opportuno che codesto Consiglio richieda al COA di Brescia la versione integrale della delibera citata in premessa, nonché le informazioni dallo stesso eventualmente a tal fine acquisite, al ricevimento delle quali si potrà verificare l'effettiva sussistenza o meno degli illeciti sopra prospettati a carico di quei Colleghi segnalati per il tramite del portale Outletlegale, con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa l'eventuale segnalazione ai competenti CDD.** Ciò ferma in ogni caso l'opportunità, anche qualora non risulti ravvisabile in concreto la commissione di alcun concreto illecito, di valutare l'emanazione di una raccomandazione *ad hoc* per tutti gli iscritti, con invito a ponderare attentamente, di volta in volta, l'eventuale adesione a portali o iniziative di tal genere, stante la ricorrenza quantomeno potenziale dei rischi prospettati.

B) Sotto il diverso profilo "esterno", invece, atteso che l'attività posta in essere dal portale Outletlegale, se pur, come visto, non direttamente ascrivibile ad avvocati (se non nei termini sopra delineati) e quindi non direttamente assoggettabile a procedimento disciplinare, risulta comunque suscettibile di ledere il prestigio della categoria forense sotto i molteplici e concorrenti profili descritti, si ravvisa l'esigenza che codesto Consiglio valuti l'eventuale instaurazione di adeguate iniziative di carattere sia legale (ad esempio: richiesta di inibitoria e/o di risarcimento danni), sia istituzionale/mediatico (ad esempio: comunicati finalizzati a far rettificare i messaggi potenzialmente negativi per l'immagine della categoria, anche indirettamente, desumibili da tale portale e/o comunque a ribadire la necessità del rispetto del prestigio e del decoro della categoria stessa) nei confronti della Società a cui il portale *de quo* risulta riconducibile, nonché altre diverse ed eventuali iniziative, anche di differente natura, ritenute comunque necessarie o anche solo opportune.

Il Consigliere Cerè chiede che estratto del parere venga inserito sul sito istituzionale sotto un link da intitolare: "**Raccomandazioni Deontologiche**" al fine di dare massima divulgazione e su problematiche di particolare interesse per l'avvocatura.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Cerè e promuove l'iniziativa di inserire sul sito istituzionale un preciso link dedicato a tutte le questione deontologiche di particolare rilevanza e/o interesse per l'avvocatura.

- Il Consigliere Cerè responsabile della Struttura Deontologica, nell'ambito del Progetto di informazione degli argomenti di maggiore interesse deontologici: **Raccomandazioni Deontologiche rimette** il parere (inoltrato anche al Consiglio Nazionale Forense) circa la formazione delle STA.

L'approfondimento riguarda una richiesta di parere, rimessa alla Struttura degli Studi Deontologici ai fini della valutazione sull'opportunità di formulare o meno una richiesta di parere al CNF relativamente ai due diversi, se pur collegati, quesiti di cui il primo avente ad oggetto la compatibilità del modello societario unipersonale con il disposto dell'art. 4-bis L. 247/2012 e conseguentemente la possibilità di iscrizione nell'Albo Speciale delle Società tra Avvocati aventi unico socio, nelle forme di S.r.l. e S.p.A.. Il secondo, formulato in via alternativa, relativo alla

possibilità di *“esercitare la professione forense come Socio professionista di una STP composta da due soci, un professionista ed un socio di investimento, ovviamente nella misura da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci attraverso la previsione in atto di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti”*

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè,

Premesso

Che entrambe le questioni appaiono, oltre che delicate per l'importanza significativa che rivestono, anche particolarmente dibattute, essendo rinvenibili spunti interpretativi di segno contrapposto, si ritiene utile riassumere innanzitutto le ragioni poste a fondamento dei due diversi orientamenti.

In ordine al primo quesito si evidenzia in primo luogo come l'esercizio della professione forense in forma societaria sia attualmente disciplinato dall'art. 4 *bis* della nuova Legge Professionale n. 247 del 31 dicembre 2012 (introdotto dall'art. 1, comma 141, della Legge n. 124/2017, ed in seguito ulteriormente integrato dalla Legge n. 205/2017). Così come riconosciuto anche dalla recente Sentenza della Cassazione a SS. UU. n. 19282 del 2018 che ha ribadito la prevalenza di tale normativa sia nei confronti della precedente normativa speciale sulle STA (Legge n.96/2001, artt.16 e ss.) sia sulla disciplina avente carattere generale in tema di STP (Legge n.183/2011).

A propendere per primo verso la soluzione negativa, circa la configurabilità delle STP unipersonali, risulta essere stato il documento del CUP - Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, del gennaio 2012 (*“Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento”*), in cui, con riferimento alla normativa al tempo da poco entrata in vigore (legge n.183/2011), si affermava che *“la lettera della norma fa ritenere impossibile la costituzione di società unipersonale dato che il riferimento all'attività professionale da parte dei ‘soci’ sembra escludere differenti interpretazioni. Del resto, poi, neppure è nello spirito normativo introdurre un diverso modo di svolgimento dell'attività professionale se non quando questa vuole avvenire in forma collettiva”*.

Sulla stessa linea si rinvencono, successivamente, la circolare dell'Irdcec (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) n.32/2013 ed il provvedimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (*“Pronto ordini”* numero 158/2013); anche in questo caso, la motivazione trae origine dal richiamo alla disciplina delle STP, contenuta nella Legge 183/2011 ed in particolare dal riferimento ai *“soci”* nella disciplina dell'oggetto sociale, ed alla *“forma associata”* della professione nella denominazione o ragione sociale.

La questione dell'ammissibilità delle STP unipersonali è stata, invece, affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina, formatasi all'indomani dell'entrata in vigore della L. n.183/2011 e del D.M. 8 febbraio 2013, n.34. In tal senso è stato rilevato come *“la progressiva estensione ai professionisti dello statuto dell'imprenditore renderebbe discriminatoria l'esclusione del professionista dalla possibilità di costituire società unipersonali”* (Marasà, *I confini delle società tra professionisti*, Le Società, 2012, 398 ss., 401); aderiscono a tale impostazione, favorevole alla STP unipersonale, anche altri autori (Cagnasso, *Soggetti ed oggetto della società tra professionisti*, in NDS, 3, 2012, 11; Bertolotti, *Esecuzione in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, Torino, 2012, 97 e ss.).

In maniera conforme a tale ultimo orientamento estensivo si rinviene lo studio del Notariato del Triveneto (Q.A.5 del 2013) che ha invece ritenuto *“possibile costituire una S.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto”*. Il Comitato dei Notai ha ritenuto, infatti, che le Società tra professionisti non costituiscono un nuovo tipo di società, ma rientrano nelle società tipiche, create per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Sempre in tal senso si è successivamente espresso anche il Consiglio Nazionale del Notariato (richiamato ed ampiamente riportato nella delibera del COA Roma del 28.3.2019) che, con lo Studio n. 224/2014, dopo un ampio *excursus* - nel quale peraltro si richiama la *“autorevole dottrina”* già sopra citata - si afferma, in conclusione, che: *“il dato letterale rappresentato dal*

nomen società tra professionisti non sembra in alcun modo impedire - compatibilmente con il tipo adottato - il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale”.

Conformemente si pronunciava da ultimo - modificando l'orientamento in precedenza espresso - anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) che, recentemente, con nota del P.O. 14/2019, ha “risolto” la questione in senso affermativo, sostenendo che la STP, “*può continuare ad operare, evitando, pertanto, sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo e dal Registro imprese, anche se la compagine societaria sia composta da un unico socio, purché quest'ultimo sia un professionista iscritto all'Albo e unicamente nei casi in cui la stessa società operi come S.r.l. ovvero come S.p.a.*”. Premesso quanto sopra, si osserva come gli orientamenti sin qui rappresentati, se pur controversi, comunque tendenzialmente favorevoli alla tesi estensiva, si riferiscano però esclusivamente alle Società tra Professionisti, essendo tutti argomentati con riferimento alla Legge n.183/2011.

Ne consegue che, nell'ottica della risposta al quesito in oggetto, il passaggio chiave da esaminare è ravvisabile nella verifica dell'applicabilità di simili motivazioni anche alle STA (Società tra Avvocati) atteso che, come illustrato in apertura, le stesse devono ritenersi regolamentate in maniera esclusiva, o quantomeno prevalente, dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla Legge n. 247/2012.

Con particolare riguardo all'art. 4 bis - che costituisce la disposizione di riferimento relativamente alla tematica che ci occupa - soffermandoci sul tenore testuale della norma (che, come noto, costituisce il primo, sebbene non unico, criterio ermeneutico da utilizzare in sede interpretativa) va rilevato, sotto un primo profilo, come lo stesso, al comma primo, preveda il solo divieto di “*partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona*”, non sancendo alcuna esplicita limitazione in ordine all'eventuale esercizio in forma societaria unipersonale. D'altro canto, però, nella medesima norma, si rinvencono due passaggi (uno al comma primo, dove si parla di “*esercizio della professione forense in forma societaria*” e l'altro al comma secondo, dove si fa riferimento ai “*soci*”, con espressione che sembra presupporre una pluralità di soggetti) da cui desumere l'eventuale non compatibilità delle STA con socio unico con tali disposizioni; ciò in maniera simile, peraltro, a quanto in precedenza argomentato dagli esponenti della tesi restrittiva riguardo alle STP, relativamente al tenore testuale della Legge n.183/2011.

In tale direzione, peraltro, sembrerebbero condurre anche alcune valutazioni di carattere societario, poste in ottica deontologica, laddove si prendesse in considerazione l'ipotesi in cui il socio unico della S.r.l. o della S.p.A. dovesse perdere la schermatura che caratterizza tale tipologia societaria (venir meno dell'autonomia patrimoniale perfetta), con conseguente esposizione dello stesso ad una responsabilità non più limitata.

Alla luce di quanto sin qui esposto, dovendosi considerare in particolare l'indubbio carattere di specialità, della Legge di riforma dell'ordinamento forense, in ordine all'esercizio della professione in forma societaria - che dovrebbe condurre ad un'applicazione tassativa della stessa, come tale non suscettibile di interpretazione analogico estensiva - sembrerebbe potersi propendere per la tesi più restrittiva che ravvisa la non compatibilità del modello societario unipersonale con il disposto dell'art. 4-bis Legge n.247/2012. Non potendosi, tuttavia, escludere in assoluto la possibilità di un'attuazione della stessa in via “solo” prevalente, ma non esclusiva - con conseguente applicazione in via analogica dei recenti e maggioritari orientamenti sull'interpretazione favorevole alla predetta compatibilità del modello societario con socio unico anche alle STA -, si ravvisa l'opportunità di sottoporre la questione al Consiglio Nazionale Forense, affinché, anche in ragione di tutti gli spunti interpretativi contrapposti sin qui illustrati, possa pronunciarsi sul punto in maniera chiarificatrice.

Per quanto attiene poi al secondo quesito, qualificato dall'istante come “alternativo” - attinente alla composizione interna delle STA -, occorre, innanzitutto, premettere come il tenore testuale della sua formulazione (così come riportato nell'estratto dell'adunanza del COA Roma 28.3.2019), possa prestare il fianco ad un equivoco interpretativo atteso che nella prima parte (nell'ambito dell'ipotesi dei due soci, uno avvocato e l'altro di investimento), si prospetta la “*previsione in atto di*

partecipazioni non proporzionali ai conferimenti”, mentre nell’esempio che segue si delinea, sotto un profilo simile ma non identico, uno scorporamento tra “*capitale sociale*” e “*diritti su utile*”.

A tale riguardo, posto che l’art. 4 bis della L. 247/2012 prevede al comma secondo lettera a) che “*i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società*”, considerata la complessità della questione e la rilevanza che, in ambito interpretativo, potrebbero assumere alcune sfumature, anche terminologiche, si ritiene doveroso svolgere una preventiva, sintetica, distinzione tra “*capitale sociale*”, “*diritti di voto*”, “*conferimenti*” e “*partecipazione agli utili*”. Mentre i primi due elementi, infatti, vengono esplicitamente contemplati e determinati dalla norma di riferimento, che pone al riguardo uno specifico limite, si discute sulla possibilità di porre in essere una differenziazione per quanto riguarda gli altri due aspetti che non necessariamente devono coincidere.

Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che, a seguito della riforma Vietti (entrata in vigore, per la parte societaria, il 1° gennaio 2014) è possibile in linea generale, assegnare ai soci delle partecipazioni agli utili non proporzionali rispetto al capitale sociale, così come è anche possibile che tali partecipazioni non vengano fatte coincidere con i conferimenti, rappresentati proprio dall’insieme dei contributi dei soci (in denaro e non) che vanno a costituire il patrimonio della società per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Dovendo interpretare la richiesta di parere in oggetto come riferentesi alla possibilità di scorporare il capitale sociale - e con esso il diritto di voto nelle deliberazioni - dalla ripartizione agli utili, le argomentazioni a supporto della tesi restrittiva, come riportato anche nella citata delibera del COA Roma, si basano principalmente sul rischio di “*determinare, in concreto, una sproporzione a favore del socio di investimento, con conseguente posizione di svantaggio, non soltanto economico, da parte del socio avvocato*”. In realtà, tale eventualità sembrerebbe ravvisabile solo nel caso in cui vengano collegati (*ergo*: equiparati) i “*conferimenti*” alla partecipazione al “*capitale sociale*” (circostanza sicuramente frequente nella prassi societaria ma non necessaria in assoluto), mentre qualora si ipotizzasse una differenziazione tra tali due elementi, come sembrerebbe ammissibile anche ai sensi dell’art. 2468 c.c., sarebbe possibile porre in essere una partecipazione al capitale sociale maggioritaria per il socio avvocato (quindi uguale o superiore ai $\frac{2}{3}$ come impone l’art. 4bis) e, nel contempo, una partecipazione agli utili maggioritaria per il socio investitore; partecipazione quest’ultima che, però, in teoria, potrebbe essere uguale (nel senso di proporzionale) ai conferimenti, facendo in tal modo venire meno la temuta sproporzionalità e/o disparità di trattamento. Ciò considerato che, qualora il socio investitore apportasse conferimenti in misura nettamente maggiore (potendosi intendere come tali, nel caso di specie, anche ad esempio l’acquisto dell’immobile da destinare a studio professionale, funzionale, quindi, allo svolgimento dell’attività da parte della società, *ergo* del socio avvocato), non potrebbe escludersi a priori la legittimità e/o congruità e/o ragionevolezza di una sua maggiore e proporzionale partecipazione agli utili dell’attività stessa; ciò mantenendo fermo il rispetto del tenore, quantomeno testuale, della norma di riferimento che, come illustrato, pone un vincolo quantitativo solo relativamente alla partecipazione al “*capitale sociale*” ed al “*diritto di voto*”.

Chiarito tale aspetto, non può però sottacersi un altro diverso (se pur, a volte, collegato) profilo di criticità che potrebbe assumere rilevanza deontologica nel caso di una maggiore partecipazione agli utili del socio investitore, anche se giustificata dai suoi maggiori conferimenti; criticità che potrebbe emergere in relazione ai principi di autonomia, libertà ed indipendenza a cui deve ispirarsi l’attività dell’avvocato, sanciti negli art. 2 comma 1, art. 3 commi 1, 2 e 3 ed art. 4 comma 1 della L. 247/2012, nonché all’art. 9 comma 1 ed all’art. 24 comma 2 del Codice Deontologico Forense.

Nell’ipotesi in oggetto, infatti, a prescindere dall’ipotizzata disparità di trattamento e/o svantaggio economico che, come visto, a certe condizioni, potrebbe non sussistere o comunque essere significativamente attenuato, non si può negare che la creazione di un sistema societario dove il socio avvocato, pur detenendo la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto, debba relazionarsi con un socio investitore che, invece, avrebbe la maggioranza, non solo delle

partecipazioni agli utili ma anche dei conferimenti, possa sollevare dubbi sulla possibilità del professionista forense di “proteggere” integralmente la sua autonomia decisionale nell’adempimento del mandato, da eventuali influenze, anche indirette, del socio investitore dal quale potrebbe dipendere, in maniera significativa, l’attività societaria (e quindi anche professionale) nel suo complesso.

Considerata, però, in senso opposto, la mancanza di un espresso divieto nell’art. 4 bis della L. n.247/2012, in ordine ad una diversa ripartizione degli utili rispetto alle quote al capitale sociale, che contrariamente agli elementi sopra esposti, non consente di escludere in senso assoluto una soluzione più elastica, anche in questo caso può ritenersi utile la sottoposizione del quesito in oggetto al Consiglio Nazionale Forense

ritiene

di sottoporre Consiglio Nazionale Forense i seguenti quesiti:

1) Se il modello societario unipersonale sia compatibile con il disposto dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012 e conseguentemente se sia possibile iscrivere nell’Albo Speciale dell’Ordine degli Avvocati, delle STA aventi unico socio, nelle forme di S.r.l. e S.p.A.; ciò chiarendo se l’applicabilità dello stesso art.4 bis debba ritenersi “esclusiva” o “solo prevalente”, con conseguente attuazione residuale - solo in quest’ultimo caso - dei recenti e maggioritari orientamenti ravvisabili in ordine all’interpretazione estensiva favorevole alle STP con unico socio (con riguardo alla Legge n.183/2011).

2) Se sia compatibile, con il disposto dell’art. 4-bis L. 247/2012, l’esercizio della professione forense come socio avvocato di una STA composta da due soci, un avvocato ed un socio di investimento, nella quale, fermo restando la garanzia della maggioranza di due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto a favore del socio avvocato, vengano riconosciute al socio di investimento delle partecipazioni agli utili maggiori e, pertanto, non proporzionali alle quote di capitale sociale di sua spettanza.

Il Consigliere Cerè chiede che estratto del parere venga inserito sul sito istituzionale sotto un link da intitolare: “**Raccomandazioni Deontologiche**” al fine di dare massima divulgazione e su problematiche di particolare interesse per l’avvocatura.

Il Consigliere ringraziando il Consigliere Cerè autorizza.

- Il Consigliere Cerè, responsabile della Struttura Deontologica, Disciplina e massimario, unitamente ai Coordinatori Consiglieri Caiafa Mobrici, riferisce che è stato predisposto un importante progetto editoriale:

‘ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE’ – DIRITTO FORENSE

L’Opera avrà a oggetto la legge professionale forense (Legge 247/2012) attraverso l’esame dei lavori parlamentari e delle successive norme di attuazione, al fine di fornire utili strumenti sia per l’individuazione della ‘ratio’ della riforma del 2012 che per l’approfondimento e l’aggiornamento sullo stato di attuazione ed applicazione della stessa. L’indice è stato ideato seguendo l’articolato della legge e suddiviso in ‘parti’ corrispondenti ai ‘titoli’ e questi in ‘capitoli’ corrispondenti agli ‘articoli’. Per ogni ‘capitolo’ sarà effettuato l’esame dei lavori parlamentari, con segnalazione delle principali discussioni svoltesi in tale sede e delle conseguenti soluzioni normative e saranno individuate ed esaminate le norme secondarie successivamente emanate (decreti ministeriali e regolamenti CNF) con approfondimento in ordine all’applicazione fino ad oggi fattane dall’ordine circondariale ed all’eventuale interpretazione giurisprudenziale.

Di seguito si rimette indice e argomenti per una prima lettura ed analisi da parte del Consiglio.

INDICE

PARTE PRIMA

LA PROFESSIONE FORENSE

- ORDINAMENTO FORENSE

- PROFESSIONE AVVOCATO



- NORME DEONTOLOGICHE
- ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI
- ASSOCIAZIONI MULTIDISCIPLINARI D.M 23/2016
- SOCIETA' TRA AVVOCATI
- SEGRETO PROFESSIONALE
- DOMICILIO PROFESSIONALE
- IMPEGNO SOLENNE
- SPECIALIZZAZIONI D.M. 144/2015
- PUBBLICITA'
- FORMAZIONE CONTINUA CNF 6/2014
- OBBLIGHI ASSICURATIVI D.M. 2016 + D.M.2017
- CONFERIMENTO INCARICO
- ACCORDI COMPENSO D.M. 55/2014
- EQUO COMPENSO
- MANDATO PROFESSIONALE
- SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI

PARTE SECONDA

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

- ALBI, ELENCHI E REGISTRI D.M. 178/2016
- DIFESA D'UFFICIO D.LGS 6/2015 + CNF 2015
- ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
- INCOMPATIBILITA'
- SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE
- ESERCIZIO PROFESSIONALE D.M. 47/2016
- OBBLIGHI PREVIDENZIALI REGOLAMENTI CASSA FORENSE
- ALBO SPECIALE CASSAZIONE CNF 1/2015
- AVVOCATI ENTI PUBBLICI

PARTE TERZA

ISTITUZIONI FORENSI

- ORDINE FORENSE
- ORDINI CIRCONDARIALI LEGGE 113/2017
- ORGANI DEGLI ORDINI
- ASSEMBLEA AVVOCATI D.M. 156/2016
- CONSIGLIO DELL'ORDINE CNF 3/16
- SPORTELLO PER I CITTADINI CNF 2/13
- COLLEGIO DEI REVISORI
- COMMISSIONI CONSILIARI
- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

III.10 - CONGRESSO NAZIONALE FORENSE elenco congressi svolti (anno e tema)

PARTE QUARTA

PRATICA FORENSE ED ESAME

- TIROCINIO PROFESSIONALE D.M. 58 e 70/16 + CNF 3/14
- ESAME DI STATO D.M. 143/2015
- COMMISSIONI DI ESAME

PARTE QUINTA

DISCIPLINA FORENSE

- CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA CNF 1/14
- ILLECITO DISCIPLINARE

- PRESCRIZIONE AZIONE DISCIPLINARE
- FASE ISTRUTTORIA
 - V.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
 - V.06 - DIVIETO DI CANCELLAZIONE
 - V.07 - SOSPENSIONE CAUTELARE
 - V.08 - RAPPORTI CON IL PROCESSO PENALE
 - V.09 - IMPUGNAZIONI
 - V.10 - ESECUZIONE
 - V.11 - POTERI ISPETTIVI CNF

CNF 2/14

PARTE SESTA

VI.01 - DELEGA AL GOVERNO

VI.02 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il Consigliere Cerè riferisce che il lavoro della Commissione sarà editato dalla casa editrice "Nuova editrice Universitaria" della cooperativa Infocarcere alle stesse modalità applicate per analoghe iniziative editoriali intraprese in precedenza dall'Ordine con la rinuncia ai diritti d'autore per i progetti sociali dalla casa editrice promossi.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Cerè e i membri della Commissione per l'importante progetto di un'opera essenziale per l'avvocatura e autorizza l'iniziativa editoriale come sopra richiesto.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente comunica che il Consigliere Nesta ha rappresentato di rinunciare al coordinamento della commissione sulla magistratura onoraria che resta in Capo al solo Consigliere Gentile ed a quella sulla responsabilità erariale e sulla giurisdizione della Corte dei Conti che resta in capo al Presidente.

Il Presidente, dunque, attribuisce ai Consiglieri Nesta e Alesii il coordinamento della nuova commissione sui diritti costituzionali.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti e il Vice Presidente Mazzoni comunicano che, in attuazione del deliberato programma di internazionalizzazione degli studi legali, ed in particolare relativamente alle prove di valutazione con lo Shenker che avrà inizio con il mese di novembre per terminare il 31 dicembre 2019, in data 31 ottobre 2019, alle ore 12.00 si terrà presso l'Aula Avvocati la presentazione dell'iniziativa.

Chiedono che ai partecipanti all'evento siano riconosciuti n. 2 crediti ordinari e che l'evento sia trasmesso in diretta streaming, con ampia diffusione anche tramite email massiva, sito e social network.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti rappresenta che per la diffusione del volume sulla privacy agli iscritti è necessario il pagamento della somma complessiva di Euro 1.000,00 per realizzare una nuova veste grafica col logo del Consiglio e la personalizzazione per gli iscritti.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Gentile, unitamente al Vice Presidente Mazzoni e al Consigliere Lubrano, comunica di inserire nella Commissione Diritto Sportivo gli Avv.ti Alessandro Piccioni e Alessandra Natali.

Il Consiglio prende atto.



Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità n. (omissis)

Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità n. (omissis)

- Si procede alla riunione dei due pareri di congruità e all'audizione degli Avv.ti (omissis) e (omissis) in merito alle richieste di pareri di congruità nn. (omissis).

Approvazione del verbale n. 34 dell'adunanza del 10 ottobre 2019

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata consegnata copia cartacea, il Consiglio approva.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 10) pareri su note di onorari:
(omissis)